

DETERMINAZIONE N. 48/DAGR/2013

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE AL VERSAMENTO E COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ANNO 2013 DA PARTE DEGLI OPERATORI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS E DEI SERVIZI IDRICI

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE

Visti:

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004 n. 312;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto legge n. 201/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione n. 143/07), e in particolare l'Allegato A di detta deliberazione, come modificato dalla deliberazione del 16 maggio 2013 n. 200/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012 n. 347/2012/R/Idr con cui sono stati definiti i contenuti informativi e le procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato ed è stato fissato l'obbligo per i gestori del servizio idrico integrato ad accreditarsi all'Anagrafica operatori dell'Autorità (di seguito: deliberazione 347/2012/A);
- la deliberazione del 16 maggio 2013 n. 200/2013/A con cui si è determinata la misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2013 dovuta dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici e la semplificazione delle modalità di versamento e comunicazione dei dati relativi (di seguito: deliberazione 200/2013/A);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2013 con cui è stata approvata, per l'esecutività, la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013 n. 200/2013/A, senza osservazioni.

Considerato che:

- il comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 *bis* dell'articolo 1 della legge n. 266/05, stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'Autorità, ai sensi delle predette disposizioni, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05, in ragione delle propri oneri di funzionamento;
- l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 dispone il trasferimento all'Autorità delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge n. 481/95;
- l'articolo 24 bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 dispone che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità in relazione alle disposizioni contenute dal su citato articolo 21, comma 19, del decreto legge n. 201/11, si provveda mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi idrici ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge n. 481/95 e s.m.i.;
- con il decreto del 20 luglio 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con la deliberazione 16 maggio 2013, 200/2013/A l'Autorità ha confermato, per l'anno 2013, l'aliquota del contributo per gli oneri del suo funzionamento, dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas nella misura dello 0,3 (zerovirgolate) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2012;
- nella la stessa deliberazione di cui al precedente alinea l'Autorità ha determinato, per l'anno 2013, l'aliquota del contributo per gli oneri del suo funzionamento,

dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,25 (zerovirgolaventicinque) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2012.

Considerato inoltre che:

- i soggetti obbligati al versamento del contributo di cui alla deliberazione 200/2013/A operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici devono inviare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la citata deliberazione GOP 35/08;
- l'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori, fissato per i gestori del servizio idrico integrato dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/A, è funzionale tra l'altro all'attivazione del suddetto sistema informatico di comunicazione;
- con la deliberazione 200/2013/A l'Autorità ha apportato ulteriori semplificazioni e modifiche concernenti le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, previste dalla deliberazione 143/07, determinando la nuova soglia di esenzione dal versamento per somme inferiori o pari a 100,00 (cento/00) euro;
- con la medesima deliberazione di cui al precedente alinea il Collegio ha dato mandato al responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità di provvedere con propria determinazione alla definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo da parte dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità.

Ritenuto che:

- sia necessario dare seguito al mandato ricevuto con la deliberazione 200/2013/A, resa definitivamente operativa dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2013;
- sia opportuno fornire indicazioni operative per i versamenti separati dovuti dagli esercenti dei servizi nei settori dell'energia elettrica e del gas da una parte e dagli esercenti dei servizi idrici dall'altra, tenendo conto delle modifiche e delle semplificazioni delle modalità di versamento e comunicazione dei dati relativi del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità introdotte con la deliberazione 200/2013/A.

DETERMINA

1. Per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas il contributo per l'anno 2013 è calcolato in ragione dello 0,3 (zerovirgolatre) per mille sull'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a r), dell'allegato A alla deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione del 16 maggio 2013, n. 200/2013/A.
2. Per i soggetti operanti in Italia come esercenti del servizio idrico integrato (SII) o di una o più delle attività che lo compongono, il contributo per l'anno 2013 è calcolato in ragione dello 0,25 (zerovirgolaventicinque) per mille sull'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere

da s) a z), dell'allegato A alla deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione del 16 maggio 2013, n. 200/2013/A.

3. Non costituiscono presupposto dell'obbligo di contribuzione le seguenti attività:
 - a. attività elettriche estere;
 - b. attività gas estere;
 - c. altre attività idriche diverse da quelle comprese nel SII.
4. Per i soggetti esercenti del servizio idrico integrato (SII) o di una o più attività che lo compongono, in presenza di usi multipli o misti civili-industriali, svolti da gestori organizzati in forma consortile e/o associativa, i contributi non sono dovuti per i ricavi corrispondenti all'autoconsumo del servizio da parte dei consorziati e/o associati. In ogni caso il contributo non è dovuto per i ricavi corrispondenti alla produzione di energia, già soggetta a specifica contribuzione.
5. I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito desumibili dal conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa e riferiti all'esercizio precedente di tutte le attività di cui all'articolo 2, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione del 16 maggio 2013, n. 200/2013/A. Solo per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, il contributo è liquidato sulle entrate riscosse per le attività del servizio idrico e accertate nel rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.
6. Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punto 1 e punto 2.
7. Il versamento è dovuto anche dai soggetti esercenti i servizi idrici nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.
8. I soggetti che svolgono uno o più attività riconducibili ai settori dell'energia elettrica e del gas di cui al punto 1 devono versare il contributo entro il 31 luglio 2013, nella misura stabilita unicamente tramite bonifico bancario come di seguito indicato:

Beneficiario:

Autorità per energia elettrica e il gas

P.za Cavour 5, 20121 Milano

(C.F. 97190020152)

IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000

BANCA POPOLARE DI BARI

In sede di versamento dovrà essere specificata:

- a. la causale "Contributo AEEG 2013 - ENERGIA";
- b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

9. I soggetti esercenti i servizi idrici che svolgono uno o più attività di cui al punto 2 devono versare il contributo entro il 31 luglio 2013, nella misura stabilita unicamente tramite bonifico bancario come di seguito indicato:

Beneficiario:

Autorità per energia elettrica e il gas

P.za Cavour 5, 20121 Milano

(C.F. 97190020152)

IBAN: IT 73 F 05424 01601 000001007000

BANCA POPOLARE DI BARI

In sede di versamento dovrà essere specificata:

- a. la causale “Contributo AEEG 2013 - ACQUA”;
 - b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
10. Entro e non oltre il 15 settembre 2013, tutti i soggetti di cui ai punti 1 e 2, ivi inclusi quelli per i quali il versamento non è dovuto in quanto non superiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro, devono inviare all’Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la citata deliberazione GOP 35/08, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica operatori dell’Autorità.
11. I soggetti operanti sia nei settori dell’energia elettrica e/o del gas sia nel settore dei servizi idrici, che sono tenuti a versare il contributo sia per i settori dell’energia elettrica e/o del gas sia per il settore dei servizi idrici, devono effettuare versamenti separati e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un’unica dichiarazione.
12. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
13. La presente determinazione è trasmessa alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility.

Milano, 27 giugno 2013

Il Direttore: Alberto Grossi